

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 24 marzo 2026, n. 51
Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i. – D.Lgs 19 del 02/02/2021 – DGR n. 1593/2024 - DGR n. 1075/2025 - Prescrizione di estirpazione per n. 33 piante infette da *Xylella f.* (art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.) site in agro di Crispiano (TA) - Area delimitata a *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST 53* – zona di applicazione di misure di contenimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’;
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche’;
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell’amministrazione digitale’;
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l’adozione dell’atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale’;
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto ‘Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale’;
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- La D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione delle emergenze fitosanitarie alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario integrata dalla DDS n. 124 del 03/10/2024.

VISTI ALTRESI’

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l’identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;

- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15 maggio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette ai fini del contenimento della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);
- Il Reg. (UE) 2024/2507 del 26 settembre 2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali";
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge Regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 che ha istituito il regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli che estirpano le piante infette da *Xylella* e ha approvato i criteri e la metodologia di stima degli indennizzi;
- La D.G.R. n. 1593 del 25/11/2024 che ha approvato il Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia 2024-2026;
- La D.G.R. n. 903 del 26/06/2025 che ha modificato ed integrato la D.G.R. n. 994/2024;
- La D.G.R. n. 1075 del 29/07/2025 che ha approvato il Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia 2025-2027;
- La Determina dirigenziale n. 45 del 26/03/2025 che ha approvato le "Procedure operative per la sorveglianza, il campionamento, le analisi diagnostiche e l'applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette nell'ambito del piano per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa*".

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- L'Osservatorio fitosanitario con atto dirigenziale N. 158 del 18/11/2024 ha aggiornato in Puglia, l'area delimitata a "*Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53*" costituita da:

- zona infetta in cui si applicano misure di contenimento, di cui agli articoli da 13 a 17 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i., che comprende un territorio di larghezza di 2 chilometri dalla zona infetta che si estende dallo Jonio all'Adriatico;
- zona cuscinetto che comprende un territorio di larghezza di 5 chilometri dalla zona infetta che si estende dallo Jonio all'Adriatico;
- Il MIPAAF con Decreto del 24 gennaio 2022 che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia, ha indicato il CNR e il CREA quali laboratori riconosciuti per la caratterizzazione della sottospecie;
- In Puglia sono presenti aree delimitate per le tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa* - *X. f. pauca* - *X. f. multiplex*;
- L'Osservatorio fitosanitario, con determina n. 190 del 12/12/2024, ha affidato, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai seguenti laboratori ufficiali designati e autorizzati ad operare nel territorio regionale e accreditati EN ISO/IEC 17025 o in via di accreditamento:
 - Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo;
 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari;
 - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano;
 - Dipartimento di Scienze Agrarie degli alimenti e dell'ambiente (SAFE) - Univ. Foggia;
 - CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) di Bari;
- L'Osservatorio fitosanitario, con determine: n. 54 del 07/04/2025, n. 62 del 15/04/2025 e n. 91 del 19/05/2025, ha aggiudicato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori innanzi citati, per il periodo 2025-2026, in applicazione del Piano di azione approvato con la DGR 1593 del 25/11/2024;
- L'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR è stato individuato come laboratorio nazionale di riferimento nell'ambito del piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa*, approvato con Decreto del Ministro 24 gennaio 2022, conformemente a quanto previsto dall'art. 101 del Reg. (UE) 2017/625 e considerata la presenza nel territorio regionale di 3 sottospecie di *Xylella fastidiosa*, il CNR effettua la caratterizzazione della sottospecie con la PCR in tempo reale sulla base del metodo Dupas et al. 2019 per ogni pianta risultata infetta e la caratterizzazione del genotipo nei nuovi focolai individuati in zona indenne.

PRESO ATTO CHE

- In agro di Crispiano (TA), a seguito dell'attività di sorveglianza effettuata da ispettori/assistenti fitosanitari, sono state individuate n° 33 (trentatre) piante di olivo infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, di cui ai seguenti rapporti di prova del CNR pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 - rapporto di prova 9P/2026 CNR del 12/02/2026;
 - rapporto di prova 10P/2026 CNR del 12/02/2026;
 - rapporto di prova 11P/2026 CNR del 13/02/2026;
 - rapporto di prova 14P/2026 CNR del 20/02/2026;
 - rapporto di prova 17P/2026 CNR del 24/02/2026;
 - rapporto di prova 19P/2026 CNR del 12/03/2026;
 - rapporto di prova 20P/2026 CNR del 02/03/2026;
 - rapporto di prova 21P/2026 CNR del 02/03/2026;
 - rapporto di prova 22P/2026 CNR del 03/03/2026;
 - rapporto di prova 24P/2026 CNR del 18/03/2026;
 - rapporto di prova 25P/2026 CNR del 20/03/2026;
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori e Agente fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le

piante infette di che trattasi, rappresentate nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Le piante infette ricadono nella zona infetta dell'area delimitata "*Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST 53*" in cui si attuano misure di contenimento (articoli da 12 a 17 del Reg. UE 2020/1201) di cui alla determina dirigenziale N. 158 del 18/11/2024.

CONSIDERATO CHE

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.5 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia 2024-2026" approvato con D.G.R. N. 1593 del 25/11/2024, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza.

PRESO ATTO CHE

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 05/09/2019, ha statuito che l'Autorità competente deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria.

RICHIAMATI

Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i., le misure di estirpazione delle piante di olivo infette di cui al presente provvedimento, indicate nell'allegato 1/B, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

Il presente atto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere (cfr. DGR n. 1161 del 7/8/2024 concernente "Approvazione modifiche ed integrazioni alle <Linee guida per la predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale.>, adottate con D.G.R. n. 2100 del 2019" e l'impatto di genere stimato risulta neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Di prescrivere, ai sensi del comma 1, art. 13 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'estirpazione di n° 33 piante di olivo risultate infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, site in agro di Crispiano (TA);
2. Di dare atto che le piante di olivo infette sono evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di stabilire che, qualora ci fosse stato un cambio di proprietà delle particelle, il proprietario riportato nell'allegato 1/B dovrà comunicare tale variazione all'Osservatorio indicando anche il nome del nuovo proprietario, entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, agli indirizzi mail: gestionefitosanitaria@pec.rupar.puglia.it, protocollo@pec.arifpuglia.it, m.cantatore@regione.puglia.it;

4. Di stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:
 - il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);
 - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della E.Q. "Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa pauca" (fra.palmisano@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
 - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
 - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF;
5. Di stabilire che il proprietario/conduttore o ARIF, deve procedere all'estirpazione delle piante infette con la seguente modalità:
 - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico.
6. Di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
7. Di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
8. Di stabilire che, qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la

circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette;

9. Di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, un contributo previsto dal regime di aiuto di cui alle D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 e n. 903 del 26/06/2025. Il proprietario può eseguire la richiesta di contributo accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);
10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione delle piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i, pertanto, rivestono il carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.
11. Di trasmettere il presente atto con unica PEC:
 - al Comune di Crispiano (TA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessato all'estirpazioni;
 - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - al al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate e dall'allegato 1 (1/A e 1/B), firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO 1_.pdf - a3c1caeb11fff54947e158c63fcf74f14fb57cf7b9565ee03d3cb83be11387dd

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 181/DIR/2026/00053

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. "Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa pauca"
Francesco Palmisano
- E.Q."Programmazione e gestione fitosanitaria"
Anna Percoco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**


ALLEGATO 1/A


Costituito da n° 14 (quattordici) ortofoto






































ALLEGATO 1/B

Area delimitata <i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>pauca</i> ST53 – Zona contenimento										
PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2026										
AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO	
CRISPIANO	1944700	20P/2026 CNR	02/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,16845244	40,62318551	11	12	CERVELLERA ADDOLORATA GIOVANNA	
CRISPIANO	1938058	9P/2026 CNR	12/02/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,16387257	40,62009202	26	68	TARANTINO MICHELE	
CRISPIANO	1943754	20P/2026 CNR	02/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,16741872	40,61162249	27	152	PONTE CUTIGLIANO ANNICCHIO FRANCESCO BASILE CARMELA	
CRISPIANO	1943818	22P/2026 CNR	03/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,16760486	40,61255363	27	152	BASILE MARTINO PONTE Andrea PONTE Anna PONTE Daniela PONTE Rosa	

CRISPIANO	1940368	10P/2026 CNR	12/02/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,185698	40,61472423	28	87	CARAMIA MARINO CARBOTTI MARIA
CRISPIANO	1944491	22P/2026 CNR	03/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,1874693	40,61422324	28	215	
CRISPIANO	1944485	22P/2026 CNR	03/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,18750558	40,61452396	28	215	LA ROCCA MARTINA
CRISPIANO	1944502	22P/2026 CNR	03/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,18793869	40,61417641	28	215	
CRISPIANO	1944520	22P/2026 CNR	03/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,18739018	40,61477298	28	216	
CRISPIANO	1944530	22P/2026 CNR	03/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,1872904	40,61488424	28	216	CARAMIA MARINO CARBOTTI MARIA
CRISPIANO	1944541	22P/2026 CNR	03/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,1875833	40,61484323	28	216	

CRISPIANO	1944398	22P/2026 CNR	03/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,18743578	40,61486461	28	216	CARAMIA MARINO CARBOTTI MARIA
CRISPIANO	1944468	22P/2026 CNR	03/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,18691409	40,61474244	28	218	CARAMIA MARINO CARBOTTI MARIA
CRISPIANO	1944464	22P/2026 CNR	03/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,18732555	40,61471778	28	218	CARAMIA MARINO CARBOTTI MARIA
CRISPIANO	1940766	11P/2026 CNR	13/02/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,18529423	40,61303225	28	276	SCARANO STEFANO
CRISPIANO	1954533	25P/2026 CNR	20/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,19069064	40,6141094	28	299	BUTTIGLIONE ANGELA MADARO GIOVANNI ANTONIO MADARO ANGELO RAFFAELE ANTONIO
CRISPIANO	1941506	14P/2026 CNR	20/02/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,19909668	40,61312934	29	11	DEMANIO DELLO STATO

CRISPIANO	1942936	19P/2026 CNR	12/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,20121965	40,61736893	29	16	DEMANIO DELLO STATO
CRISPIANO	1942892	19P/2026 CNR	12/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,20086194	40,61742774	29	16	
CRISPIANO	1942971	19P/2026 CNR	12/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,20127463	40,61679681	29	16	
CRISPIANO	1942902	19P/2026 CNR	12/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,2011357	40,61772115	29	16	
CRISPIANO	1943585	21P/2026 CNR	02/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,20017285	40,6164059	29	16	
CRISPIANO	1943055	19P/2026 CNR	12/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,20070468	40,61715502	29	16	
CRISPIANO	1944316	22P/2026 CNR	03/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,18553635	40,6207271	29	76	

CRISPIANO	1953067	24P/2026 CNR	18/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,20199615	40,60887116	53	6	DI STANI ANGELO RAFFAELE
CRISPIANO	1944033	20P/2026 CNR	02/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,20042706	40,60873372	53	6	
CRISPIANO	1953088	24P/2026 CNR	18/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,20140137	40,60889432	53	6	
CRISPIANO	1941796	14P/2026 CNR	20/02/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,19865663	40,6115494	53	15	DI STANI ANGELO RAFFAELE
CRISPIANO	1942998	19P/2026 CNR	12/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,1993618	40,61098648	53	15	
CRISPIANO	1943114	19P/2026 CNR	12/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,19955802	40,61063352	53	15	
CRISPIANO	1943011	19P/2026 CNR	12/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,19975382	40,61071496	53	15	

CRISPIANO	1942232	17P/2026 CNR	24/02/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,19893327	40,59991206	53	29	DI STANI ANGELO RAFFAELE
CRISPIANO	1954624	25P/2026 CNR	20/03/2026	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,20022411	40,60421509	53	32	DI STANI ANGELO RAFFAELE